

Legge regionale 22 febbraio 2002, n.7

Interventi a favore degli allevatori in relazione allo smaltimento dei materiali a rischio specifico derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina.

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. Con la presente legge la Regione riconosce agli allevatori di bovini ed ovicaprini un'indennità per le spese di raccolta e trasporto sostenute nell'avviare i capi morti in azienda agli impianti di pretrattamento e di incenerimento.

ARTICOLO 2

(Ammontare dell'indennizzo)

1. Per i bovini morti in azienda dal 12 gennaio 2001 sino al 31 maggio 2001 è stabilito un indennizzo regionale nella misura massima di L. 260.000 (euro 134,28) a capo, ad integrazione dell'indennizzo statale, ammontante fino a L. 240.000 a capo, previsto dall'articolo 7 bis, comma 1, lettera e) del decreto legge 11 gennaio 2001, n. 1 recante "Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio" convertito con modificazioni nella legge 9 marzo 2001, n. 49.

2. Per i bovini morti in azienda dall'11 novembre 2000 sino all'11 gennaio 2001 e dal 1 giugno 2001 sino al 31 dicembre 2001 è stabilito un indennizzo regionale nella misura massima di L. 500.000 (euro 258,23) a capo.

3. Per gli ovicaprini morti in azienda dall'11 novembre 2000 sino al 31 dicembre 2001 è stabilito un indennizzo regionale nella misura massima di L. 120.000 (euro 61,97) a capo, al netto di eventuali indennizzi o contributi concessi all'allevatore allo stesso titolo.

4. Gli indennizzi di cui al presente articolo, cumulati con gli altri indennizzi o contributi eventualmente percepiti dall'allevatore allo stesso titolo, non possono comunque essere superiori al sessanta per cento delle spese effettivamente sostenute per la raccolta ed il trasporto dei bovini e degli ovicaprini agli impianti di pretrattamento e di incenerimento.

ARTICOLO 3

(Erogazione dell'indennizzo)

1. L'erogazione dell'indennizzo previsto dall'articolo 2 è

affidata all'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA).

2. L'ARTEA provvede a disciplinare, con proprio atto, le procedure e le modalita' per l'erogazione.

ARTICOLO 4
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri finanziari derivanti dalla presente legge si fa fronte con la seguente variazione del Bilancio di previsione dell'esercizio 2001:

in diminuzione

Cap. 50000 "Fondo globale spesa corrente -
Interventi per fronteggiare la BSE"
L. 600.000.000
(euro 309.874,14)

di nuova istituzione

Cap. 20480 "Interventi a favore degli
allevatori di bovini per fronteggiare la
BSE"
L. 600.000.000